



Regione Toscana



FONDI SIE 2014-2020

LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE PER LE OPERAZIONI CHE GENERANO ENTRATE NETTE

Firenze, Ottobre 2017

Sommario

1. Introduzione	3
2. Normativa di Riferimento e novità rispetto al ciclo di programmazione 2007-2013	3
3. Metodi di quantificazione del contributo massimo concedibile	5
3.1 Entrate generate successivamente all'implementazione	5
3.1.1 Entrate quantificabili ex-ante	5
3.1.2 Entrate non quantificabili ex-ante	9
3.2 Entrate generate durante l'implementazione	9
4. Analisi del progetto	10
4.1 Determinare il periodo temporale di riferimento	10
4.2 Definire le variabili monetarie	10
4.3 Costi di investimento	11
4.4 Costi di esercizio e di manutenzione	11
4.5 Entrate	12
4.6 Valore residuo	12
4.7 Entrate nette, attualizzazione e calcolo del deficit di finanziamento	12
5. Modello di calcolo	12
5.1 Inquadramento	13
5.2 Domanda	14
5.3 Investimento	14
5.4 Esercizio	14
5.5 Analisi	14

1. Introduzione

Queste Linee Guida, e la scheda Excel allegata, intendono offrire uno strumento di supporto alla quantificazione del contributo massimo concedibile a valere sui fondi SIE 2014-2020 per le operazioni che generano entrate nette.

Il paragrafo 2 di questo documento ha lo scopo di identificare le operazioni soggette all'analisi sulla base della normativa di riferimento, fornendo anche una breve comparazione con gli elementi normativi che caratterizzavano il ciclo di programmazione precedente (2007-2013). Il paragrafo 3 presenta invece una descrizione delle diverse modalità di calcolo delle entrate nette previste dalla normativa e quindi del contributo massimo concedibile. Il paragrafo 4 offre una descrizione delle variabili da quantificare per effettuare l'analisi dell'operazione, mentre il paragrafo 5 rappresenta la vera e propria guida alla compilazione del modello Excel allegato, che consente al beneficiario o al generico utente, di effettuare automaticamente il calcolo del contributo massimo. Tale modalità si riferisce esclusivamente a operazioni con entrate quantificabili ex-ante e che si verificano in misura prevalente nel periodo successivo all'implementazione dell'operazione stessa.

2. Normativa di Riferimento e novità rispetto al ciclo di programmazione 2007-2013

I principali riferimenti normativi per l'analisi delle operazioni che generano entrate nette e il relativo calcolo del contributo massimo concedibile a valere sui fondi SIE sono i Regolamenti Delegati (UE) 1303/2013 e 480/2014 che recano disposizioni sui fondi SIE¹. In particolare, si tratta degli:

- Artt. 61 e 65 e allegato V del Regolamento (UE) 1303/2013
- Artt. 15-19 e allegato I del Regolamento Delegato (UE) 480/2014

A questi si aggiungono altri atti non legislativi, tra i quali si segnalano:

- Le Linee Guida della Commissione Europea, *"Implementation Guidance 2014-2020 (Versione 2 del 24/3/2014); Fiche no 13 Implementing act on the guidance for the methodology for the cost-benefit analysis of major projects implementing act on the calculation of net revenue for revenue generating operations version no 1 –20/06/13;*
- *il documento "Study to determine flat-rate revenue percentages for the sectors or subsectors within the fields of (i) ICT, (ii) research, development and innovation and (iii) energy efficiency to apply to net revenue generating operations co-financed by the European Structural and Investment Funds (ESI Funds) in 2014-2020".* Studio commissionato dalla Commissione Europea a CSIL (Centre for Industrial Study) e t33-Sound Policy, anno 2015;
- *la "Guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento - Strumento di valutazione economica per la politica di coesione 2014-2020".* A cura della

¹ Entrambi i regolamenti (il 480/2014 integra il precedente), hanno ad oggetto disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Commissione Europea, CSIL e JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), anno 2014².

- il Documento EGESIF del 17/09/2015 “*Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione*”, a cura della Commissione Europea.

La disciplina relativa all'utilizzo dei fondi SIE 2014-2020 ha introdotto alcune novità rispetto al periodo di programmazione precedente che constano principalmente:

- nella distinzione tra operazioni che generano entrate nette esclusivamente durante la loro implementazione (art. 65 Regolamento (UE) 1303/2013) e operazioni che generano entrate nette prevalentemente in seguito alla loro implementazione (art. 61 Regolamento (UE) 1303/2013).
- nella previsione, per le seconde, di tre modalità di calcolo del contributo massimo concedibile, due delle quali aggiuntive rispetto al **metodo del deficit di finanziamento** (*funding gap*) già definito nel precedente ciclo.
- nella variazione della durata del periodo di follow-up dei ricavi generati da un'operazione, per operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento (tre anni invece di cinque anni dal completamento).

Inoltre, la nuova formulazione degli articoli, oltre ad essere comune a tutti i fondi SIE, è più completa, tenendo conto di vari aspetti che nel ciclo di programmazione precedente, erano affrontati al di fuori del quadro legislativo (coperti dalla nota di orientamento COCOF 2007-2013 sull'articolo 55 del Regolamento (CE) 1083/2006 (COCOF 07/0074/09).

Veniamo ora alle operazioni oggetto di questa guida. Il paragrafo 1 dell'art. 61 Regolamento (UE) 1303/2013, definisce le entrate nette come “i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.”.

È sempre poi l'art. 61 (paragrafo 7) che definisce i casi in cui il calcolo delle entrate nette è escluso:

- operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
- assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- assistenza tecnica;
- sostegno da o a strumenti finanziari;
- operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
- operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.
- operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:
 - o aiuti “*de minimis*”;
 - o aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;

² Per i Grandi Progetti di cui all'art.100 e seguenti del Reg. 1303/2013 è sempre prevista la verifica delle entrate mediante il metodo di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento, come indicato dall'allegato II del Regolamento di esecuzione 207/2015 che definisce il Formato per la presentazione delle informazioni su un grande progetto.

- aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Un altro criterio di esclusione è l'importo. In particolare, nel caso delle operazioni che si suppone generino entrate in misura prevalente dopo l'attuazione (art. 61 Regolamento (UE) 1303/2013), sono da considerarsi escluse dal calcolo delle entrate nette le operazioni caratterizzate da costi totali ammissibili pari o inferiori al milione di euro, mentre nel caso delle operazioni che ricadono sotto l'art. 65 Regolamento (UE) 1303/2013, sono da considerarsi escluse le operazioni caratterizzate da costi totali ammissibili pari o inferiori 50.000 euro.

3. Metodi di quantificazione del contributo massimo concedibile

La distinzione principale tra le modalità di calcolo del contributo concedibile è quella riscontrabile nei dettati degli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) 1303/2013. In particolare, mentre l'articolo 61 fa riferimento a operazioni che generano entrate nette in misura prevalente dopo l'implementazione dell'operazione stessa, l'art. 65 regola il caso delle operazioni che generano entrate in via esclusiva durante l'implementazione dell'operazione.

La seconda distinzione riguarda le operazioni le cui entrate siano quantificabili ex-ante e operazioni le cui entrate non siano quantificabili ex-ante. Questa distinzione opera, di fatto, esclusivamente nel caso delle operazioni che generano entrate prevalentemente dopo il completamento.

3.1 Entrate generate successivamente all'implementazione

Le operazioni caratterizzate da un flusso di entrate che riguarda in misura prevalente il periodo successivo alla loro implementazione ricadono nel dettato dell'articolo 61, paragrafi 1-6, del Reg. (UE) 1303/2013. Come anticipato, si tratta di operazioni che abbiano un costo ammissibile al finanziamento superiore al milione di euro³.

3.1.1 Entrate quantificabili ex-ante

In questo caso, le entrate nette potenziali di un'operazione devono essere determinate in anticipo (ovvero alla data della richiesta del finanziamento). La normativa prevede tre metodologie di calcolo, che possono essere applicate a uno specifico settore, sotto-settore o tipologia di operazione, in base all'orientamento dell'autorità di gestione.

Metodo 1: Deficit di finanziamento (*Funding Gap*)

Si tratta della metodologia più complessa, perché richiede il vero e proprio computo delle entrate nette dell'operazione⁴. Il tasso di cofinanziamento viene applicato alla parte del costo attualizzato dell'investimento iniziale non coperta dalle entrate nette attualizzate del progetto.

³ E che non ricadano nei casi elencati nei paragrafi 7 e 8 dall'art.61 Regolamento 1303/2013.

⁴ È prevista, nello specifico, dall'art.61 paragrafo 1 punto b del Regolamento 1303/2013, che recita: "calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sotto-settore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata."

Esempio numerico per il calcolo del deficit di finanziamento. Valori in milioni di euro a prezzi costanti dell'anno base.

	Costi di investimento ammissibili	Costi di gestione	Entrate	Valore residuo	Flusso di cassa netto
2007	20	-	-	-	-20
2008	20	-	-	-	-20
2009	20	-	-	-	-20
2010	20	-	-	-	-20
2011	-	2	4	-	2
2012	-	2	4	-	2
2013	-	2	4	-	2
2014	-	2	4	-	2
2015	-	2	4	-	2
2016	-	2	4	-	2
2017	-	2	4	-	2
2018	-	2	4	-	2
2019	-	2	4	-	2
2020	-	2	4	-	2
2021	-	2	4	-	2
2022	-	2	4	-	2
2023	-	2	4	-	2
2024	-	2	4	-	2
2025	-	2	4	-	2
2026	-	2	4	5	7
Totale	80	32	64	5	
Totale attualizzato	71	18	36	2	-51

Se definiamo le entrate nette attualizzate come il saldo fra i valori attualizzati (nel nostro esempio, a un tasso del 5%) di ricavi, costi di gestione e valore residuo, abbiamo che il deficit di finanziamento viene determinato in questo modo:

Costo di investimento ammissibile attualizzato	-	Entrate nette attualizzate	=	Deficit di finanziamento
71		36-18+2=20		51

Il costo ammissibile dell'investimento può però divergere dal costo complessivo (ad esempio se sono presenti spese, come gli espropri, in misura superiore rispetto a quanto ammesso dai regolamenti comunitari). A questo proposito, l'art. 61 c.1 del Regolamento 1303/2013, stabilisce che "Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento."

Poniamo ad esempio che il costo ammissibile al finanziamento dei fondi strutturali (80 milioni di euro), rappresenti solo l'80% del costo di investimento complessivo, che a questo punto sarà pari a 100 milioni di euro. In questo caso, il calcolo del deficit di finanziamento andrà corretto in modo da tener conto di una quota di entrate nette pari all'80% del totale:

Costo di investimento ammissibile attualizzato	-	Entrate nette attualizzate pro-rata	=	Deficit di finanziamento
--	---	-------------------------------------	---	--------------------------

71

(36-18+2) x 80% =16

55

Il rapporto percentuale fra deficit di finanziamento e costo dell'investimento attualizzato è definito come il **tasso di deficit di finanziamento (funding gap rate)**.

Deficit di finanziamento
55

/

Costo di investimento ammisibile attualizzato
71

=

Tasso di deficit di finanziamento
77%

Passiamo ora a calcolare il contributo dei fondi. Per ottenere la **spesa effettivamente ammissibile (decisional amount)** tenendo conto del principio del deficit di finanziamento, dovremo moltiplicare il tasso di deficit di finanziamento per il costo ammissibile (nel nostro caso 80 milioni di euro). Dato il tasso di deficit di finanziamento, l'importo della spesa di investimento effettivamente ammissibile (*decisional amount*) è di 62 milioni di euro.

Costo di investimento ammisibile
80

x

Tasso di deficit di finanziamento
77%

=

Spesa ammisibile
62

La determinazione dell'importo massimo della sovvenzione comunitaria avviene applicando all'importo contemplato dalla decisione il tasso di cofinanziamento massimo definito a livello di asse prioritario del Programma Operativo Regionale (nell'esempio, l'80%).

Tasso massimo di co- finanziamento
80%

x

Spesa ammisibile
62

=

Importo massimo della sovvenzione
49.6

Metodo 2: Percentuale forfettaria di entrate nette (*Flat Rate*)

Come approccio semplificato al metodo del deficit di finanziamento, lo Stato membro può optare per l'applicazione di percentuali di entrate nette forfettarie (flat rate) alle operazioni nei settori o sotto-settori definiti nell'allegato V del Regolamento 1303/2013:

	Settore	Tasso forfettario
1	Strade	30%
2	Ferrovie	20%
3	Trasporto Urbano	20%
4	Acqua	25%
5	Rifiuti solidi	20%
6	R&S ⁵	20%

Il vantaggio di questo metodo è che non è necessario calcolare il deficit di finanziamento e quindi il flusso delle entrate nette. Infatti, in questo caso, la spesa effettivamente ammissibile

⁵ Il tasso forfettario per il settore della ricerca e sviluppo è indicato nel documento "Study to determine flat-rate revenue percentages for the sectors or subsectors within the fields of (i) ICT, (ii) research, development and innovation and (iii) energy efficiency to apply to net revenue generating operations co-financed by the European Structural and Investment Funds (ESI Funds) in 2014-2020" a cura di CSIL per conto della Commissione Europea (2015). Lo stesso documento indica invece la non opportunità di ricorrere a un tasso forfettario nel caso dei settori ICT e efficienza energetica.

al finanziamento (*decisional amount*) è calcolata decurtando i costi di investimento ammissibili di un ammontare corrispondente al tasso forfettario (che sostituisce quindi il *funding gap rate*). Nel caso di un'operazione che ricada nel settore ferroviario, ad esempio, il calcolo prevedrà una decurtazione pari al 20%, ovvero richiederà di moltiplicare l'ammontare dei costi di investimento ammissibili per un fattore pari a $(1-0.20) = 0.80 = 80\%$:

Costo di investimento ammissibile	x	1-Tasso forfettario	=	Spesa ammissibile
80		80%		64

La determinazione dell'importo massimo della sovvenzione comunitaria avviene poi nello stesso modo descritto a proposito del metodo del deficit di finanziamento, ovvero applicando all'importo contemplato dalla decisione il tasso di cofinanziamento massimo definito a livello di asse prioritario del Programma Operativo Regionale (nell'esempio, l'80%).

Tasso massimo di co-finanziamento	x	Spesa ammissibile	=	Importo massimo della sovvenzione
80%		64		51.2

Tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione si considerano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto non devono essere successivamente dedotte dalle spese ammissibili delle operazioni.

Metodo 3: Riduzione dell'aliquota di co-finanziamento

Questo metodo, che rappresenta una variante al metodo 2, può essere deciso ex ante dallo Stato membro in fase di programmazione (diviene quindi parte integrante della Decisione di approvazione del Programma operativo) e prevede di applicare un unico tasso tariffario a tutte le operazioni di una particolare priorità. Di conseguenza per la priorità in questione viene fissato un **tasso massimo di cofinanziamento ridotto**:

Tasso massimo di co-finanziamento	x	1-Tasso forfettario	=	Tasso massimo di co-finanziamento ridotto
80%		80%		64%

Che viene poi utilizzato per determinare l'importo massimo della sovvenzione:

Tasso massimo di co-finanziamento ridotto	x	Costo di investimento ammissibile	=	Importo massimo della sovvenzione
64%		80		51.2

Come per il metodo 2, tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione si considerano prese in considerazione nell'applicazione del tasso di cofinanziamento ridotto e pertanto non devono essere successivamente dedotte dalle spese ammissibili delle operazioni.

In deroga al primo comma, lettera b), dell'art.61 del Regolamento 1303/2013, qualora applichi questa metodologia di calcolo, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera il milione di euro.

3.1.2 Entrate non quantificabili ex-ante

Il metodo del deficit di finanziamento e gli metodi descritti finora, si applicano a operazioni le cui entrate possono essere oggettivamente stimate in anticipo. Fra questi progetti rientrano quelli, ad esempio, relativi agli investimenti nei trasporti e nel trattamento dei rifiuti, ovvero a settori in cui è possibile formulare ipotesi ragionevoli su tariffe, numero di utenti e quantità di beni e servizi venduti. Gli stessi metodi non si applicano invece a operazioni per le quali non è oggettivamente possibile formulare previsioni ex ante. Si tratta, ad esempio, di operazioni in cui:

- (a) è la stessa (nuova) offerta che determina la domanda;
- (b) non esistono dati storici ed esperienza pregressa;
- (c) l'opinione degli esperti di settore è fortemente soggettiva.

Al paragrafo 6, l'articolo 61 del Regolamento 1303/2013 stabilisce che qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo (sulla base di uno dei tre metodi indicati in precedenza), le entrate nette generate entro **i tre anni successivi al completamento di un'operazione** o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

3.2 Entrate generate durante l'implementazione

Veniamo al caso delle operazioni che generano ricavi esclusivamente durante la fase di attuazione.

Nel periodo 2007-2013 questi ricavi erano considerati al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 55 del Regolamento 1083/2006. Gli Stati membri erano invitati ad applicare il principio di una buona gestione finanziaria sulla base delle Linee Guida del COCOF (COCOF 07/0074/09). Nel ciclo di programmazione 2014-2020, questa tipologia di operazioni assieme a tutte quelle non ricadenti sotto l'art. 61 del Regolamento 1303/2013, cadono invece sotto al dettato dell'art.65 dello stesso Regolamento, in base al quale (paragrafo 8) *“Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario.”*

La normativa che accompagna il ciclo di programmazione 2014-2020 prevede dunque una più esplicita indicazione in merito a questa fattispecie di operazioni. *L'Implementation Guidance 2014-2020* (versione 2 del 24/3/2014) presenta inoltre un esempio di applicazione della normativa, che riportiamo di seguito.

“Nel caso in cui i beneficiari di un corso di formazione debbano corrispondere una quota di partecipazione, il costo ammissibile totale è ridotto, all'approvazione del finanziamento, di un importo corrispondente al totale delle quote pagate. Se il costo ammissibile è pari a 100, mentre il totale delle quote di partecipazione da corrispondere è pari a 10 euro, il costo ammissibile ridotto sarà pari a $100€ - 10€ = 90€$, sulla base di questo sarà dunque effettuato il rimborso relativo al contributo UE. In via alternativa, l'importo delle quote potrà essere dedotto nel corso dell'implementazione dell'operazione ma non più tardi che nella richiesta

di pagamento finale presentata dal beneficiario. In questo caso, l'accordo iniziale prevedrà un rimborso pari a 100€. Nel caso in cui la richiesta finale di rimborso sia pari a 95€ con 10€ di quote, il costo ammissibile ridotto sarà pari a $95€ - 10€ = 85€$.

I ricavi netti non possono essere utilizzati come fonte di cofinanziamento per calcolare il rimborso UE (riducono le spese ammissibili) ".

Anche in questo caso, come nel caso delle operazioni che generano entrate nette prevalentemente dopo l'implementazione, qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

4. Analisi del progetto

In questa parte delle Linee Guida, vengono identificate e descritte le variabili da quantificare per l'analisi delle operazioni che generano entrate nette e il relativo calcolo del contributo massimo concedibile. Le quantificazioni relative ai singoli progetti candidati al finanziamento vanno riportate dai beneficiari nel Modello di Calcolo, in formato Excel, associato alle Linee Guida.

4.1 Determinare il periodo temporale di riferimento

L'articolo 15 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 stabilisce che "Le entrate nette attualizzate di un'operazione sono calcolate su uno specifico periodo di riferimento applicabile al settore dell'operazione elencato nell'allegato I. Il periodo di riferimento comprende il periodo di attuazione dell'operazione."

Riportiamo di seguito i settori e i relativi periodi di riferimento così come elencati nell'Allegato 1 del Regolamento Delegato 480/2014.

Periodi di riferimento per l'analisi dei PGE, in vari settori di intervento

Settore	Periodo di riferimento (Anni)
Ferrovie	30
Approvvigionamento idrico/gestione del ciclo delle acque	30
Strade	25-30
Gestione dei rifiuti	25-30
Porti e aeroporti	25
Trasporto urbano	25-30
Energia	15-25
Ricerca e innovazione	15-25
Banda larga	15-20
Infrastrutture d'impresa	10-15
Altri settori	10-15

Nella costruzione del profilo temporale dell'analisi, vanno naturalmente considerati anche gli anni necessari alla realizzazione dell'investimento (fase di cantiere), in cui non c'è ancora erogazione di servizi e quindi non si manifestano né costi di gestione né entrate. L'anno iniziale dell'analisi è l'anno corrente, in cui viene presentata la proposta di finanziamento.

4.2 Definire le variabili monetarie

Nell'analisi delle operazioni che generano entrate nette, vanno considerati solo i flussi di cassa, ossia l'importo effettivo delle liquidità versate o ricevute dal progetto. Così, gli elementi contabili non liquidi, come l'ammortamento, non devono essere inclusi nell'analisi. Si ritiene però (prendendo spunto dalla Guida 2003 del MEF⁶) che le riserve per spese impreviste possono essere comprese nel costo ammissibile, senza superare il 10% del costo totale dell'investimento al netto delle riserve stesse.

Le analisi delle operazioni che generano entrate nette vanno compiute ai prezzi costanti dell'anno iniziale dell'analisi. Nell'analisi non vanno quindi utilizzati i valori nominali (che incorporano cioè l'inflazione attesa). Qualora esistano previsioni ragionevoli per poterlo fare, si possono tuttavia utilizzare delle *variazioni relative* dei prezzi: potrebbe essere il caso, ad esempio, della tariffa di un sistema di trasporto pubblico, di cui è previsto a regime un incremento in termini reali (che supera cioè il tasso di inflazione attesa).

4.3 Costi di investimento

Per determinare il costo totale dell'investimento ai fini dell'analisi dei PGE vanno considerate queste voci:

- studi e progettazioni;
- espropri (per acquisizioni di immobili);
- spese per la costruzione dell'infrastruttura (opere civili, fabbricati, macchinari, impianti, attrezzature, montaggio e messa in opera, eventuali noli di attrezzature per montaggio e messa in opera);
- altre voci eventuali;
- oneri fiscali (per imposizione indiretta).

Succede spesso di dover considerare, nella valutazione delle operazioni, investimenti che hanno già dato luogo a spese negli anni precedenti l'inizio dell'analisi. Queste spese (costi accantonati) vanno ovviamente considerate nell'analisi, perché contribuiscono a determinare la funzionalità dell'investimento. Essi vanno riportati all'anno iniziale dell'analisi, espresse in valore attuale. Il tasso da utilizzare sarà di norma lo stesso applicato per l'attualizzazione dei flussi futuri. Ovviamente, il valore attuale di questi flussi sarà maggiore del loro valore storico.

4.4 Costi di esercizio e di manutenzione

Il flusso delle uscite di cassa, da sottrarre alle entrate lorde per determinare il flusso delle entrate nette, è costituito dai **costi di esercizio** del progetto (personale, energia, utenze varie, materiali di consumo) più i costi di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, nonché altri costi assimilabili a questi ultimi, relativi ad esempio al **rinnovamento** di apparecchiature e impianti con vita utile più breve di quella del progetto.

In coerenza con quanto si è detto in precedenza, non vanno inclusi nell'analisi dei PGE né i costi finanziari (quali interessi e rimborsi di mutui, che non sono generati dal funzionamento del progetto in sé, ma dal suo finanziamento) né gli ammortamenti e la costituzione di riserve (che rappresentano costi contabili ma non vere e proprie uscite di cassa).

⁶ Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione (2003), Documento per la determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali negli investimenti in infrastrutture generatori di entrate, Roma.

4.5 Entrate

La quantificazione delle entrate lorde nel periodo di riferimento del Progetto deriva dalla domanda attesa per i servizi prodotti dall'infrastruttura e dalle tariffe, queste ultime determinate a prezzi costanti. Nella compilazione della scheda, verrà data una breve descrizione delle ipotesi sottostanti la stima della domanda attesa, per quanto riguarda il numero di utenti e/o le quantità dei servizi offerti.

Nella quantificazione delle entrate lorde non vanno considerati trasferimenti e contributi concessi da strutture pubbliche per la gestione dell'infrastruttura, né eventuali interessi o dividendi derivanti dall'investimento di surplus di cassa, perché queste entrate non sono generate dal progetto in sé. Va inoltre considerato che le tariffe dovrebbero essere fissate in applicazione del principio "chi inquina paga" nonché sulla base di equità sociale ed accessibilità dei servizi alla popolazione.

4.6 Valore residuo

Il valore residuo è il valore economico dell'opera alla fine della sua vita utile; esso va considerato una componente positiva dell'analisi di redditività finanziaria dei PGE ed inserito nell'ultimo anno dell'analisi. L'indicazione del valore residuo è obbligatoria solo nel caso in cui la vita utile degli asset dell'operazione ecceda l'orizzonte temporale di analisi definito dal periodo di riferimento ex Allegato I del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014. Il valore residuo andrebbe calcolato come **valore residuo di avviamento**, ovvero il valore attuale dei flussi di cassa netti previsti durante gli anni di vita economica che superano il periodo di riferimento. Quest'ultima modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 18 comma 1 del Regolamento Delegato (UE) 480/2014. Secondo la Guida MEF 2003, a cui è utile fare riferimento in questo caso, un'ipotesi ragionevole è che il valore residuo, alla conclusione della vita utile dell'investimento, sia un valore molto ridotto, con la possibile eccezione di quei casi in cui la vita utile effettiva del progetto sia considerevolmente più lunga della vita utile standard considerata nell'analisi finanziaria. Secondo la Guida, il valore residuo di norma non dovrebbe superare il 5% del costo iniziale dell'investimento. In certi casi, però, potrebbe essere anche negativo, se si prevede che il costo di smantellamento e ripulitura del sito sarà maggiore del valore di rottamazione.

Il valore residuo verrà utilizzato per il calcolo del contributo massimo concedibile solo nel caso in cui le entrate nette abbiano valore positivo.

4.7 Entrate nette, attualizzazione e calcolo del deficit di finanziamento

La differenza fra entrate lorde di cassa e uscite di cassa del Progetto è uguale alle entrate nette (o flusso di cassa). L'attualizzazione dei flussi va compiuta, in coerenza con le indicazioni del Regolamento Delegato 480/2014 (art 19, paragrafo 3 e considerandum 17), utilizzando un tasso di sconto del 4% (che è espresso in termini reali in quanto, come abbiamo visto, nell'analisi vengono considerati valori a prezzi costanti). Il deficit di finanziamento, il tasso di deficit di finanziamento e l'importo contemplato dalla decisione vengono calcolati come si è visto in precedenza (paragrafo 3).

5. Modello di calcolo

Per la rilevazione delle informazioni necessarie per l'analisi delle operazioni che generano entrate nette, è stata realizzata modello di calcolo in formato Excel, articolato in cinque

sezioni: (i) inquadramento, (ii) domanda, (iii) investimento, (iv) esercizio, (v) analisi. Nel frontespizio della scheda vanno riportati il titolo dell'operazione, il soggetto proponente, il nome del referente, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica.

L'utente potrà compilare le sole celle di colore bianco, mentre le celle di colore verde presentano dati che derivano da calcoli automaticamente effettuati dal modello Excel.

5.1 Inquadramento

La scheda raccoglie le informazioni necessarie a collocare l'operazione nell'ambito della programmazione comunitaria, delineandone anche le caratteristiche principali.

Quadro "*Dati Anagrafici*"

Questo quadro raccoglie le informazioni relative al capitolo di programmazione comunitaria a valere sul quale è richiesto il contributo finanziario (Programma, Azione del programma), al settore (settori ex Allegato I del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014)⁷, e le informazioni relative a beneficiario finale del contributo, ente proprietario e soggetto gestore dell'infrastruttura.

La tipologia dell'operazione riguarda invece la caratterizzazione dell'infrastruttura come nuova costruzione, ampliamento, completamento o ristrutturazione. Il campo natura dell'operazione serve ad identificare la caratterizzazione dell'infrastruttura come intervento unitario o come lotto funzionale di un più ampio intervento. Le modalità di gestione possono essere: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di società per azioni anche senza il vincolo della maggioranza pubblica.

Quadro "*Caratteristiche dell'operazione*"

In questo quadro vanno inseriti fra l'altro gli indicatori di realizzazione, che servono a dare un'informazione sintetica sulle principali categorie di opere realizzate e sui parametri dimensionali delle infrastrutture realizzate. Gli indicatori sono riferiti alle principali componenti dell'infrastruttura (ad esempio: km di opere viarie, numero di edifici per destinazione funzionale, superfici degli edifici realizzati, superfici delle sistemazioni a verde, ecc.). Degli indicatori vanno riportati l'identificazione, l'unità di misura ed il valore. I destinatari dell'infrastruttura sono gli utilizzatori dei servizi che essa genera a regime; di questi vanno indicate le principali categorie. Il costo dell'operazione va riferito: (a) al costo totale dell'intervento unitario o del lotto funzionale, inclusi i costi eventualmente non ammissibili; (b) al costo dichiarato ammissibile al finanziamento; (c) al costo effettivamente ammesso al finanziamento; (d) al finanziamento pubblico richiesto.

Viene richiesto all'utente anche di indicare l'anno di presentazione della domanda (anno corrente). Per quanto riguarda infine la vita utile, vanno seguite le indicazioni riportate precedentemente in queste Linee Guida.

Quadro "*Stato di Avanzamento dell'Operazione*"

⁷ La corretta indicazione del settore assume particolare importanza ai fini del calcolo del contributo massimo concedibile, in quanto l'orizzonte temporale massimo considerato ai fini del calcolo delle entrate nette è fissato dal legislatore in maniera diversa per ognuno dei settori.

In questo quadro, vanno indicati lo stato di realizzazione dell'operazione e lo stato di avanzamento progettuale, utilizzando le opzioni indicate nella scheda. Va inoltre descritta con un breve testo la situazione di compatibilità ambientale. In questo quadro va specificato anche il valore delle opere già effettuate ed il valore delle opere già appaltate, anche in percentuale del costo totale dell'infrastruttura.

5.2 Domanda

In questa sezione della scheda vanno innanzitutto identificati e descritti con un brevissimo testo (nei campi indicati della tabella) i servizi erogati dall'infrastruttura. Per ciascun servizio, vanno quindi ricostruiti su base annuale - nell'arco temporale definito dalla vita utile dell'intervento - il volume della domanda (di cui va specificata l'unità di misura: metri cubi di acqua distribuiti da un acquedotto, numero di transiti di autoveicoli, visitatori di un museo, ecc.), la tariffa (prezzo dell'acqua per mc, pedaggio, biglietto di ingresso, ecc.) ed i rientri finanziari (che derivano dalla moltiplicazione del volume della domanda per la tariffa richiesta). Le ipotesi utilizzate per la stima della domanda e delle tariffe vanno brevemente descritte, per ciascuno dei servizi erogati dall'infrastruttura. Le tariffe vanno indicate a prezzi costanti dell'anno base.

5.3 Investimento

Come si è detto in precedenza, vengono considerati i costi totali di investimento, riferiti ad un intervento unitario oppure ad un lotto funzionale di un'opera di maggiori dimensioni. Nel caso in cui siano già state effettuate, in passato, opere relative all'intervento considerato, i costi sostenuti per realizzare queste opere vanno attualizzati all'anno zero utilizzando convenzionalmente il tasso del 4%. Il foglio di calcolo effettua automaticamente questa operazione.

5.4 Esercizio

I costi operativi sono costituiti dalle spese di esercizio, dalla manutenzione ordinaria e dalla manutenzione straordinaria, a cui si possono eventualmente aggiungere i costi previsti per il rinnovo di apparecchiature ed impianti (ad esempio a forte contenuto tecno-logico) che hanno una vita utile più breve di quella del progetto. Le ipotesi formulate per l'individuazione e la stima dei costi operativi vanno brevemente descritti nello spazio ad hoc previsto in questa sezione.

5.5 Analisi

In questa sezione vengono riassunti, presentandoli in un contesto unificato, gli elementi necessari per il calcolo del contributo massimo concedibile. In particolare, la prima tabella presenta il dettaglio annuale dei costi di investimento, dei costi operativi, delle entrate, nonché il computo delle entrate nette. Tutti i valori sono calcolati automaticamente, sulla base dei dati inseriti nei fogli precedenti.

All'utente è richiesta la sola quantificazione del valore residuo delle opere e la specificazione dell'ultimo anno di gestione (al quale, nel calcolo, sarà imputato il valore residuo) da inserire nelle caselle dedicate. In merito al valore residuo all'utente è anche richiesto di fornire, nell'apposito spazio in fondo al foglio, una descrizione della metodologia e delle ipotesi utilizzate per quantificare il valore residuo.

La successiva tabella riassume invece le principali grandezze monetarie che vengono utilizzate per il calcolo, così come descritto nel paragrafo 2. Si tratta, in primo luogo, del valore attuale dell'investimento (totale e ammissibile) e di quello della gestione, ovvero le Entrate nette attualizzate (anche queste riportate come totali e pro-rata ammissibile).

Si noti che il tasso massimo di co-finanziamento è, nel foglio, pre-impostato al valore dell'80% ma liberamente modificabile in modo tale da consentire all'utente di tener conto delle possibili diverse indicazioni dell'Autorità di Gestione in merito al finanziamento dell'operazione.

La restante parte del foglio presenta i veri e propri risultati del calcolo. In particolare, vengono presentati i risultati relativi alle metodologie del deficit di finanziamento (*Funding Gap*) e del tasso forfettario (*Flat Rate*). Per quanto riguarda la prima, vengono presentati il tasso di deficit di finanziamento (*Funding Gap Rate*), l'importo della spesa effettivamente ammissibile (*Decisional Amount*) e infine l'importo del contributo massimo concedibile. Per quanto riguarda la seconda metodologia, che richiede comunque all'utente di specificare manualmente il tasso forfettario previsto per l'operazione, vengono presentati l'importo della spesa effettivamente ammissibile (*Decisional Amount*) e il l'importo del contributo massimo concedibile.